

Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2025, n. 10-1331

Legge regionale n. 13/2023, articolo 3, comma 6. Modifica agli allegati A (Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) e B (Progetti sottoposti alla procedura di verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) alla medesima legge regionale n. 13/2023, quale esclusivo recepimento delle modifiche intervenute in sede nazionale con ...



Seduta N° 87

Adunanza 07 LUGLIO 2025

Il giorno 07 del mese di luglio duemilaventicinque alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Marco GALLO - Federico RIBOLDI

DGR 10-1331/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 13/2023, articolo 3, comma 6. Modifica agli allegati A (Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) e B (Progetti sottoposti alla procedura di verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) alla medesima legge regionale n. 13/2023, quale esclusivo recepimento delle modifiche intervenute in sede nazionale con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 190/2024

A relazione di: Marnati

Premesso che l'articolo 3 della legge regionale n. 13/2023, recante, con contestuale abrogazione della legge regionale n. 40/1998, le nuove disposizioni regionali in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata:

- al comma 3, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, per i progetti di competenza regionale, di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, individua come autorità competenti alla VIA i Comuni, le Province, la Città metropolitana di Torino e la Regione Piemonte, secondo quanto definito nell'allegato A (Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) e nell'allegato B (Progetti sottoposti alla procedura di verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) della stessa legge;
- al comma 5, dispone che l'eventuale modifica alle categorie di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 comporta l'automatica sostituzione della corrispondente categoria di cui ai suddetti allegati A e B;

- al comma 6, sancisce che il provvedimento di modifica ai citati allegati A e B di esclusivo recepimento delle modifiche intervenute in sede nazionale, inclusa la distribuzione delle funzioni tra le autorità competenti, sia effettuato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

Richiamato che:

la legge regionale n. 13/2023, in continuità con la previgente legge regionale n. 40/1998, ha definito negli allegati A e B le autorità competenti in coerenza con il soggetto al quale compete l'autorizzazione, come definito con le leggi regionali di conferimento e di riordino delle funzioni amministrative;

la legge regionale n. 44/2000, di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali:

- all'articolo 36, comma 2, sancisce che in campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato;

- all'articolo 53, comma 1, lettera b), sancisce che ai sensi del suddetto articolo 36 alle Province è attribuita, tra l'altro, quale funzione amministrativa, "il rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato";

la legge regionale n. 23/2002, recante disposizioni in campo energetico, all'articolo 3, comma 1, lettera b), stabilisce che le Province provvedono, nel rispetto di quanto previsto dai sopra citati articoli 36 e 53, al rilascio degli atti autorizzativi all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservati alla competenza dello Stato, nonché al rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali non riservati alla competenza dello Stato;

la legge regionale n. 23/2015, di riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge n. 56/2014, all'articolo 2, commi 1 e 2, ha confermato tali funzioni in capo alle Province ed alla Città metropolitana di Torino;

nella categoria progettuale B.2.b) della legge regionale n. 13/2023 "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW." di competenza delle Province e di Città metropolitana di Torino è apposta la nota ((1)) che specifica, per gli impianti fotovoltaici, che la categoria va applicata attraverso il combinato disposto con la relativa categoria progettuale di cui al numero 2 dell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 e con le specificazioni di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 28/2011, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed all'articolo 31, comma 7-bis, del decreto legge n. 77/2021 disciplinante la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Premesso, inoltre, che il decreto legislativo n. 190/2024, di disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge n. 118/2022, ha introdotto, all'articolo 13, specifiche modifiche alle categorie progettuali di VIA e di verifica di VIA, sia nazionali che regionali, per i progetti inerenti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, enucleando ulteriori categorie derivanti da quelle già previgenti e dalle norme di settore che incidevano sulle relative soglie, integrando anche gli allegati

III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

Dato atto che, in esito alle verifiche effettuate dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

con riferimento alle categorie progettuali di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, introdotte dal decreto legislativo n. 190/2024 come sopra rappresentato:

- quelle riferite alle risorse geotermiche ed alle attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera risultano enucleazioni o modifiche di categorie progettuali di competenza regionale;

- quelle riferite al solare, fotovoltaico, agrivoltaico risultano enucleazioni della sopra citata categoria progettuale B.2.b) della legge regionale n. 13/2023 *“Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW.”* di competenza delle Province e di Città metropolitana di Torino, alle quali sono già conferite le relative funzioni autorizzatorie;

risulta, pertanto, che gli allegati A e B della legge regionale n. 13/2023 siano da adeguare, aggiornandoli al sopra citato decreto legislativo n. 190/2024, al fine di individuare le autorità competenti in conformità alle disposizioni da quest’ultimo introdotte e, nel contempo, eliminando la nota ((1)) alla categoria progettuale B.2.b) in quanto superata con detto decreto;

si è, pertanto, provveduto a redigere le modifiche da apportare agli Allegati A e B della legge regionale n. 13/2023, in coerenza con quanto sopra riportato,

Preso atto che, nella seduta del 01/04/2025, la Conferenza Regionale dell'Ambiente, di cui all’articolo 13 della legge regionale n. 7/2012 e istituita con DPGR n. 50 del 22 giugno 2012, ha espresso il proprio parere favorevole sulle proposte di modifica sopra citate.

Preso atto che, nelle seduta del 08/05/2025, la competente Commissione consiliare “Tutela dell’ambiente e impatto ambientale; risorse idriche; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi ed aree protette” ha espresso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 13/2023, parere favorevole sulle proposte di modifica sopra citate.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di approvare, in attuazione all’articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 13/2023, quale esclusivo recepimento delle modifiche intervenute in sede nazionale con l’articolo 13 del decreto legislativo n. 190/2024, le modifiche agli allegati A (Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) e B (Progetti sottoposti alla procedura di verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) della medesima legge regionale riportati

nell'Allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, come evidenziate nell'Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborato dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio al fine di rappresentare in modo puntuale le singole modifiche;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 33/2013.

Allegato

Allegato A- Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti (articolo 3, comma 3)

Correlazione con categorie progettuali di cui all'Allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006	Categorie progettuali		Autorità competente
b)	A.b1)	Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998	Regione
	A.b2)	Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo con esclusione dei progetti di cui alla categoria A.b1)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
	A.b3)	Utilizzo di acque sotterranee ivi comprese le acque minerali e termali, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 100 litri al secondo	Provincia/Città Metropolitana di Torino
c-bis)	A.c-bis)	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del d.lgs. 152/2006	Provincia/Città Metropolitana di Torino
c-ter)	A.c-ter)	Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584	Provincia/Città Metropolitana di Torino
c-quater)	A.c-quater)	Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui agli allegati alla parte seconda del d.lgs 152/2006, II, numero 2) e III, lettera c-ter)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
d)	A.d)	Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
e)	A.e)	Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 152/2006)- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 152/2006)- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 152/2006)- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;- per la fabbricazione di esplosivi	Provincia/Città Metropolitana di Torino
f)	A.f)	Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
g)	A.g)	Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
i)	A.i)	Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
m)	A.m)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Provincia/Città Metropolitana di Torino
n)	A.n)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Provincia/Città Metropolitana di Torino
o)	A.o)	Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
p)	A.p)	Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³	Provincia/Città Metropolitana di Torino
q)	A.q)	Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
r)	A.r)	Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti	Regione
s)	A.s1)	Cave e torbiere con più di 500.000 m3 /a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari nel caso in cui ricadono anche parzialmente in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale 29 giugno 2009 n. 19, "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" oppure siano cave, finalizzate al reperimento o al deposito di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"	Regione
	A.s2)	Cave e torbiere con più di 500.000 m3 /a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari non ricadenti nella categoria A.s1)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
t)	A.t)	Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m3, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati	Regione
u)	A.u)	Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, con esclusione delle sostanze minerali elencate al punto 7 quinquies dell'allegato II della parte II del d.lgs. 152/2006, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006	Regione
v)	A.v)	Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni	Regione
V-bis)	A.v-bis)	Sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali	Regione
aa)	A.aa)	Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e D12 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
ac)	A.ac)	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); c) 900 posti per scrofe	Provincia/Città Metropolitana di Torino
ad)	A.ad)	Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici	Provincia/Città Metropolitana di Torino
ae)	A.ae)	Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi	Provincia/Città Metropolitana di Torino
af)	A.af)	Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni	Provincia/Città Metropolitana di Torino
af-bis)	A.af-bis)	Strade urbane di scorrimento	Comune
ag)	A.ag)	Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato	La stessa autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA della tipologia progettuale originaria

Allegato B - Progetti sottoposti alla procedura di verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti (articolo 3, comma 3)

Le soglie presenti in ciascuna categoria progettuale sono dimezzate in caso di cumulo con altri progetti, progetti che comportano rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate e progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, applicando le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116." approvate con Decreto n. 52 del 30 marzo 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 84 del 11-04-2015.

Correlazione con categorie progettuali di cui all'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006		Categorie progettuali	Autorità competente
1. Agricoltura			
1. a)	B.1.a)	Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari	Comune
1. b)	B.1.b)	Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari	Comune
1. c)	B.1.c)	Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini	Provincia/Città Metropolitana di Torino
1. d)	B.1.d)	Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari	Comune
1. e)	B.1.e)	Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari	Regione
1. f)	B.1.f)	Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari	Regione
2. Industria energetica ed estrattiva			
2. a)	B.2.a)	Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione:1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;2) delle sonde geotermiche di cui alla lettera v-bis) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006	Regione
2. b)	B.2.b)	Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. c)	B.2.c)	Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. d)	B.2.d)	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. d-bis)	B.2.d-bis)	Impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. d-ter)	B.2.d-ter)	Impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. d-quater)	B.2.d-quater)	Impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. d-quinques)	B.2.d-quinques)	Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. e)	B.2.e)	Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio fluviale	Regione
2. f)	B.2.f)	Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite	Regione
2. g)	B.2.g)	Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. h)	B.2.h1)	Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del d.lgs. 152/2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998	Regione
	B.2.h2)	Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del d.lgs. 152/2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW con esclusione degli impianti di cui alla categoria B.2.h1)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. i)	B.2.i)	Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali			
3. a)	B.3.a)	Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. b)	B.3.b)	Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. c)	B.3.c)	Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. d)	B.3.d)	Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. e)	B.3.e)	Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. f)	B.3.f)	Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30m3	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. g)	B.3.g)	Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. h)	B.3.h)	Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. i)	B.3.i)	Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. l)	B.3.l)	Cokerie (distillazione a secco di carbone)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. m)	B.3.m)	Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. n)	B.3.n)	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino

3. o)	B.3.o)	Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. p)	B.3.p)	Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. Industria dei prodotti alimentari			
4. a)	B.4.a)	Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. b)	B.4.b)	Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. c)	B.4.c)	Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. d)	B.4.d)	Impianti per la produzione di birra o malto con capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. e)	B.4.e)	Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. f)	B.4.f)	Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. g)	B.4.g)	impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. h)	B.4.h)	Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. i)	B.4.i)	Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole	Provincia/Città Metropolitana di Torino
5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno della carta			
5. a)	B.5.a)	Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
5. b)	B.5.b)	Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
5. c)	B.5.c)	Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
5. d)	B.5.d)	Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
6. Industria della gomma e delle materie plastiche			
6. a)	B.6.a)	Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. Progetti di infrastrutture			
7. a)	B.7.a)	Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari	Comune
7. b)	B.7.b1)	Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari	Comune
	B.7.b2)	Costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";	Regione
	B.7.b3)	Parcheggi di uso pubblico con capacita' superiori a 500 posti auto	Comune
7. c)	B.7.c)	Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone	Regione
7. d)	B.7.d1)	Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998	Regione
	B.7.d2)	Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo con esclusione dei progetti di cui alla categoria B.7.d1)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. h)	B.7.h1)	Strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis della parte II del d.lgs. 152/2006 e nella B.7.h2)	Regione
	B.7.h2)	Strade extraurbane secondarie provinciali non comprese nell'allegato II-bis della parte II del d.lgs. 152/2006	Provincia/Città Metropolitana di Torino
	B.7.h3)	Strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato A	Comune
7. i)	B.7.i)	Linee ferroviarie a carattere regionale o locale	Regione
7. l)	B.7.l1)	Funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi categoria B.7.l2))	Regione
	B.7.l2)	Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi categoria B.7.l1))	Comune
7. o)	B.7.o)	Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua	Regione
7. r)	B.7.r)	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacita' massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. s)	B.7.s)	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. t)	B.7.t)	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacita' massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacita' superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. u)	B.7.u)	Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino

7. v)	B.7.v)	impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti	Regione
7. z.a)	B.7.z.a)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. z.b)	B.7.z.b)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. Altri progetti			
8. a)	B.8.a)	Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. b)	B.8.b)	Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. c)	B.8.c)	Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. d)	B.8.d)	Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500m2	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. e)	B.8.e)	Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. f)	B.8.f)	Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. g)	B.8.g)	Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. i)	B.8.i1)	Cave e torbiere fino a 500.000 m3 /a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari nel caso in cui ricadono anche parzialmente in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale 29 giugno 2009 n. 19, "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" oppure siano cave, finalizzate al reperimento o al deposito di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"	Regione
	B.8.i2)	Cave e torbiere fino a 500.000 m3 /a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i1)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. l)	B.8.l)	Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. m)	B.8.m)	Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. n)	B.8.n)	Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. o)	B.8.o)	Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. p)	B.8.p)	Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. q)	B.8.q)	Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. r)	B.8.r)	Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. s)	B.8.s)	Progetti di cui all'allegato A, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni	Regione, Provincia/Città Metropolitana di Torino, Comune (secondo le competenze dell'allegato A)
8. t)	B.8.t)	Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A)	Autorità competente della relativa categoria dell'allegato A o B

Modifiche apportate agli allegati A e B della legge regionale n. 13/2023 in recepimento dell'articolo 13 del d.lgs. 190/2024: in rosso le aggiunte, in barrato le cancellazioni

Allegato A- Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti (articolo 3, comma 3)

Correlazione con categorie progettuali di cui all'Allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006	Categorie progettuali		Autorità competente
b)	A.b1)	Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998	Regione
	A.b2)	Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo con esclusione dei progetti di cui alla categoria A.b1)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
	A.b3)	Utilizzo di acque sotterranee ivi comprese le acque minerali e termali, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 100 litri al secondo	Provincia/Città Metropolitana di Torino
c-bis)	A.c-bis)	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del d.lgs. 152/2006	Provincia/Città Metropolitana di Torino
c-ter)	A.c-ter)	Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584	Provincia/Città Metropolitana di Torino
c-quater)	A.c-quater)	Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui agli allegati alla parte seconda del d.lgs 152/2006, II, numero 2) e III, lettera c-ter)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
d)	A.d)	Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
e)	A.e)	Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 152/2006)- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 152/2006)- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 152/2006)- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;- per la fabbricazione di esplosivi	Provincia/Città Metropolitana di Torino
f)	A.f)	Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
g)	A.g)	Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
i)	A.i)	Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
m)	A.m)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Provincia/Città Metropolitana di Torino
n)	A.n)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Provincia/Città Metropolitana di Torino
o)	A.o)	Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
p)	A.p)	Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³	Provincia/Città Metropolitana di Torino
q)	A.q)	Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
r)	A.r)	Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti	Regione
s)	A.s1)	Cave e torbiere con più di 500.000 m3 /a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari nel caso in cui ricadono anche parzialmente in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale 29 giugno 2009 n. 19, "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" oppure siano cave, finalizzate al reperimento o al deposito di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"	Regione
	A.s2)	Cave e torbiere con più di 500.000 m3 /a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari non ricadenti nella categoria A.s1)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
t)	A.t)	Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m3, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati	Regione
u)	A.u)	Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, con esclusione delle sostanze minerali elencate al punto 7 quinquies dell'allegato II della parte II del d.lgs. 152/2006, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006	Regione
v)	A.v)	Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni	Regione
V-bis)	A.v-bis)	Sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali	Regione
aa)	A.aa)	Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e D12 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
ac)	A.ac)	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); c) 900 posti per scrofe	Provincia/Città Metropolitana di Torino
ad)	A.ad)	Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici	Provincia/Città Metropolitana di Torino
ae)	A.ae)	Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi	Provincia/Città Metropolitana di Torino
af)	A.af)	Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni	Provincia/Città Metropolitana di Torino
af-bis)	A.af-bis)	Strade urbane di scorrimento	Comune
ag)	A.ag)	Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato	La stessa autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA della tipologia progettuale originaria

Allegato B - Progetti sottoposti alla procedura di verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti (articolo 3, comma 3)

soglie presenti in ciascuna categoria progettuale sono dimezzate in caso di cumulo con altri progetti, progetti che comportano rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate e progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, applicando le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116." approvate con Decreto n. 52 del 30 marzo 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 84 del 11-04-2015.

Correlazione con categorie progettuali di cui all'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006	Categorie progettuali		Autorità competente
1. Agricoltura			
1. a)	B.1.a)	Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari	Comune
1. b)	B.1.b)	Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari	Comune
1. c)	B.1.c)	Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini	Provincia/Città Metropolitana di Torino
1. d)	B.1.d)	Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari	Comune
1. e)	B.1.e)	Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari	Regione
1. f)	B.1.f)	Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari	Regione
2. Industria energetica ed estrattiva			
2. a)	B.2.a)	Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, con esclusione delle sostanze minerali elencate al punto 7 quinquies dell'allegato II della parte II del d.lgs. 152/2006, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione:1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;2) delle sonde geotermiche di cui alla lettera v-bis) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006	Regione
2. b)	B.2.b)	Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW. ((1))	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. c)	B.2.c)	Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. d)	B.2.d)	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. d-bis)	B.2.d-bis)	Impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. d-ter)	B.2.d-ter)	Impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. d-quater)	B.2.d-quater)	Impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. d-quinquies)	B.2.d-quinquies)	Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. e)	B.2.e)	Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio fluviale	Regione
2. f)	B.2.f)	Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite	Regione
2. g)	B.2.g)	Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. h)	B.2.h1)	Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del d.lgs. 152/2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998	Regione
	B.2.h2)	Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del d.lgs. 152/2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW con esclusione degli impianti di cui alla categoria B.2.h1)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. i)	B.2.i)	Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali			
3. a)	B.3.a)	Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. b)	B.3.b)	Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. c)	B.3.c)	Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. d)	B.3.d)	Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. e)	B.3.e)	Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. f)	B.3.f)	Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30m3	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. g)	B.3.g)	Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. h)	B.3.h)	Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. i)	B.3.i)	Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. l)	B.3.l)	Cokerie (distillazione a secco di carbone)	Provincia/Città Metropolitana di Torino

3. m)	B.3.m)	Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacita' di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. n)	B.3.n)	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. o)	B.3.o)	Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. p)	B.3.p)	Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. Industria dei prodotti alimentari			
4. a)	B.4.a)	Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. b)	B.4.b)	Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. c)	B.4.c)	Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. d)	B.4.d)	Impianti per la produzione di birra o malto con capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. e)	B.4.e)	Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. f)	B.4.f)	Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. g)	B.4.g)	impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. h)	B.4.h)	Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. i)	B.4.i)	Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole	Provincia/Città Metropolitana di Torino
5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno della carta			
5. a)	B.5.a)	Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
5. b)	B.5.b)	Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
5. c)	B.5.c)	Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
5. d)	B.5.d)	Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
6. Industria della gomma e delle materie plastiche			
6. a)	B.6.a)	Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. Progetti di infrastrutture			
7. a)	B.7.a)	Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari	Comune
7. b)	B.7.b1)	Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari	Comune
	B.7.b2)	Costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";	Regione
	B.7.b3)	Parcheggi di uso pubblico con capacita' superiori a 500 posti auto	Comune
7. c)	B.7.c)	Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone	Regione
7. d)	B.7.d1)	Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998	Regione
	B.7.d2)	Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo con esclusione dei progetti di cui alla categoria B.7.d1)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. h)	B.7.h1)	Strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis della parte II del d.lgs. 152/2006 e nella B.7.h2)	Regione
	B.7.h2)	Strade extraurbane secondarie provinciali non comprese nell'allegato II-bis della parte II del d.lgs. 152/2006	Provincia/Città Metropolitana di Torino
	B.7.h3)	Strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato A	Comune
7. i)	B.7.i)	Linee ferroviarie a carattere regionale o locale	Regione
7. l)	B.7.l1)	Funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi categoria B.7.l2))	Regione
	B.7.l2)	Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi categoria B.7.l1))	Comune
7. o)	B.7.o)	Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua	Regione
7. r)	B.7.r)	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacita' massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. s)	B.7.s)	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino

7. t)	B.7.t)	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacita' massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacita' superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. u)	B.7.u)	Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. v)	B.7.v)	impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti	Regione
7. z.a)	B.7.z.a)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. z.b)	B.7.z.b)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. Altri progetti			
8. a)	B.8.a)	Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. b)	B.8.b)	Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. c)	B.8.c)	Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. d)	B.8.d)	Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500m2	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. e)	B.8.e)	Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. f)	B.8.f)	Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. g)	B.8.g)	Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 1.000 m3	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. i)	B.8.i1)	Cave e torbiere fino a 500.000 m3 /a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari nel caso in cui ricadono anche parzialmente in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale 29 giugno 2009 n. 19, "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" oppure siano cave, finalizzate al reperimento o al deposito di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"	Regione
	B.8.i2)	Cave e torbiere fino a 500.000 m3 /a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i1)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. l)	B.8.l)	Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacita' superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. m)	B.8.m)	Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. n)	B.8.n)	Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita' superiore a 10.000 metri cubi	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. o)	B.8.o)	Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. p)	B.8.p)	Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. q)	B.8.q)	Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacita' superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. r)	B.8.r)	Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. s)	B.8.s)	Progetti di cui all'allegato A, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni	Regione, Provincia/Città Metropolitana di Torino, Comune (secondo le competenze dell'allegato A)
8. t)	B.8.t)	Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A)	Autorità competente della relativa categoria dell'allegato A o B

((4)) Per gli impianti fotovoltaici la categoria va applicata attraverso il combinato disposto con la relativa categoria progettuale di cui al numero 2) dell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e con le specificazioni di cui all'art. 6 comma 9-bis del d.lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE." e all'art. 34 comma 7-bis del D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure."